

COMUNE DI ALANNO (PROV. PE)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del Reg.	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI.
DATA: 08/11/2013	

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di novembre, alle ore 18,45, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio comunale si è riunito con la presenza dei signori:

COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
DE MELIS	VINCENZO	X	
TOCCO	ENISIO		X
PEZZI	OSCAR	X	
NARDUCCI	MASSIMILIANO	X	
MARCUCCI	FABIO	X	
TRICCA	DEBORA	X	
COLANGELO	CAMILLO	X	
SPERANZA	AGOSTINO	X	
<i>TOTALE CONS. PRESENTI/ASSENTI</i>		7	1

Assegnati n° 8

In Carica n° 8

Presenti n° 7

Assenti n° 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. N. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Patrizia Di Matteo.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.lvo 03/04/2006 n. 152 avente ad oggetto: "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte quarta disciplinante la materia della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

VISTO l'art. 198 comma 2 del predetto decreto ai sensi del quale i comuni concorrono con appositi regolamenti a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani;

VISTO lo schema di regolamento predisposto dai competenti uffici e ritenuto meritevole di accoglimento;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi dell'articolo 49, del decreto legislativo 267/2000;

DELIBERA

- 1) Di approvare il «Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati» che si compone di n. 55 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto dell'allontanamento dall'aula del Consigliere Tocco.

Uditi gli interventi dei consiglieri, in particolare il consigliere Pezzi, nonché assessore competente per la materia in trattazione, associandosi al consigliere Colangelo, assume l'impegno, così come era già nelle sue intenzioni, di fornire gratuitamente alla cittadinanza i sacchetti biodegradabili per l'umido.

Vista ed esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Con votazione:

- | |
|-------------------|
| - Contrari n. // |
| - Favorevoli n. 7 |
| - Astenuti n. // |

DELIBERA

1. Di approvare, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale come segue:

IL PRESIDENTE

f.to (Sig. Fabio Marcucci)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dott.ssa Di Matteo Patrizia)



COMUNE DI ALANNO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 5 - Principi generali e criteri di comportamento
- Art. 6 - Attività di competenza del Comune
- Art. 7 - Obblighi dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilabili
- Art. 8 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, e di particolari tipologie di rifiuti
- Art. 9 - Divieti e criteri di comportamento
- Art. 10 - Ordinanze contingibili ed urgenti

TITOLO II - ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

- Art. 11 - Assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali agli urbani
- Art. 12 - Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

- Art. 13 - Luogo di detenzione
- Art. 14 - Modalità di raccolta
- Art. 15 - Raccolta domiciliare a filo strada
- Art. 16 - Raccolta domiciliare della frazione residua
- Art. 17 - Raccolta differenziata domiciliare di carta e cartone
- Art. 18 - Raccolta differenziata a domicilio della frazione organica
- Art. 19 - Raccolta differenziata a domicilio del vetro
- Art. 20 - Raccolta differenziata a domicilio di plastica e polistirolo
- Art. 21 - Raccolta differenziata a domicilio di alluminio e metalli
- Art. 22 - Conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi
- Art. 23 - Conferimento degli scarti vegetali al fine del recupero
- Art. 24 - Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti
- Art. 25 - Conferimento degli oli e grassi vegetali ed animali
- Art. 26 - Conferimento di medicinali scaduti
- Art. 27 - Conferimento di pile esauste
- Art. 28 - Conferimento dei rifiuti inerti
- Art. 29 - Conferimento e raccolta indumenti
- Art. 30 - Conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 31 - Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
- Art. 32 - Organizzazione del trasporto

TITOLO IV - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 33 – Applicazione

TITOLO V - RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 34 - Definizione

Art. 35 - Competenze e aree di pertinenza

Art. 36 - Frequenza e modalità del servizio di spazzamento

Art. 37 - Contenitori porta rifiuti

Art. 38 - Pulizia del mercato, fiere e manifestazioni

Art. 39 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

Art.40 - Pulizia delle aree adibite a circhi e spettacoli viaggianti

Art. 41 - Manifestazioni pubbliche temporanee

Art. 42 - Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie

Art. 43 - Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Art. 44 - Carico e scarico di merci e materiali

Art. 45 - Cantieri

Art. 46 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

Art. 47 - Asporto di scarichi abusivi

Art. 48- Carogne animali

Art. 49 - Rifiuti inerti edilizi

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 50 - Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani

Art. 51- Osservanza di altre disposizioni

Art. 52 - Sanzioni

Art. 53 - Accertamenti delle infrazioni

Art. 54 - Volontariato

Art. 55 - Entrata in vigore

ALL. A - Sanzioni

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione integrata dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati di cui al successivo articolo 4 e viene adottato ai sensi dell'articolo 198 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e dell'art. 6, comma 1, della Legge Regione Abruzzo n. 45 del 19.12.2007.

Art. 2

Ambito di applicazione del regolamento

Le norme e le prescrizioni del presente regolamento, ove non diversamente specificato, si applicano sia al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani che alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della popolazione.

Art. 3

Finalità

1. La gestione integrata dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente ed un efficace controllo, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero causare danni all'ambiente.
3. Le Autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.
4. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
5. Tutte le fasi di gestione dei rifiuti devono essere svolte in condizioni di massima sicurezza.

Art. 4

Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi come specificato all'articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e relative modifiche ed integrazioni.
2. Si adottano le definizioni specificate all'articolo 184 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Principi generali e criteri di comportamento

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi deve osservare i seguenti principi generali:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché evitare ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) salvaguardare la fauna e la flora ed evitare il pur minimo degrado all'ambiente e al paesaggio;
 - d) rispettare le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
 - e) promuovere ed attuare, con criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
 - f) garantire un adeguato servizio di smaltimento dei rifiuti per l'intero territorio comunale.
2. Il Comune promuove tutte quelle iniziative tendenti a diminuire la produzione dei rifiuti sia coinvolgendo la popolazione interessata sia attraverso adeguati interventi di raccolta differenziata e di recupero dei materiali. Il gestore del servizio ha l'obbligo di seguire razionalmente l'innovazione tecnologica in materia ambientale e conseguentemente di aggiornare, sotto il profilo tecnico-scientifico il proprio personale, i propri mezzi e le proprie dotazioni, promuovendo la sperimentazione di tutte le forme organizzative che consentano il continuo miglioramento del servizio.
3. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Art. 6

Attività di competenza del comune

- Il Comune, attraverso il gestore del servizio o altri soggetti pubblici o privati da questo individuati, svolge, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 152/2006 e dalla L.R. Abruzzo n. 45/2007, i seguenti servizi e attività
- a) gestione dei rifiuti urbani non ingombranti;
 - b) gestione dei rifiuti urbani ingombranti;
 - c) gestione dei rifiuti urbani pericolosi e di quant'altro prodotto da utenze domestiche per il quale non è possibile la gestione insieme al normale ciclo di raccolta dei rifiuti urbani;
 - d) gestione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento;
 - e) gestione dei rifiuti cimiteriali secondo le disposizioni del D.M. 26 Giugno 2000, n. 219;
 - f) gestione dei rifiuti esterni di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - g) spazzamento delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito.

Art. 7

Obblighi dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilati

Competono ai produttori dei rifiuti urbani e assimilati le attività di conferimento secondo norme e prescrizioni contenute nel successivo Titolo III.

Art. 8

Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, e di particolari tipologie di rifiuti

1. I produttori e detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali, anche pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie spese ad una loro adeguata e distinta gestione stipulando convenzioni con operatori debitamente autorizzati.
2. Il produttore del rifiuto, anche per la fase relativa al deposito temporaneo sul luogo di produzione, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto della sicurezza ambientale, delle persone e al decoro urbano.

Art. 9

Divieti e criteri di comportamento

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati le attività di conferimento secondo regole di buona cura ed osservanza delle esigenze igienico-sanitarie e delle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono previste modalità di raccolta a domicilio dovranno essere conferiti all'esterno delle abitazioni e/o nei punti di prelievo, contenuti negli appositi contenitori atti a facilitarne la raccolta ed evitarne la dispersione.
3. Laddove la raccolta venga organizzata attraverso contenitori stradali, questi ultimi saranno dedicati a soggetti specifici e il loro utilizzo deve essere espressamente autorizzato dall'amministrazione Comunale competente. All'interno dei contenitori predisposti per la raccolta stradale è vietato introdurre rifiuti differenti da quelli previsti.
4. E' inoltre vietato collocare all'esterno di detti contenitori qualunque tipo di rifiuti.
5. E' vietata l'utilizzazione dei contenitori stradali:
 - a. ai non autorizzati;
 - b. quando il grado di riempimento non consente un idoneo contenimento dei rifiuti conferiti.
6. E' vietato l'incendio di qualsiasi tipologia di rifiuti, sia in area pubblica che privata.
7. I materiali per i quali il comune ha predisposto specifici programmi di recupero devono essere sempre conferiti secondo modalità atte a facilitarne il riciclaggio utilizzando i mezzi ed i luoghi all'uopo adibiti secondo le direttive indicate al Titolo III del presente regolamento, ed evitando miscelazioni che impediscano il corretto recupero.
8. E' vietato conferire con le modalità precedentemente descritte i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti speciali pericolosi;

- b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - c) rifiuti urbani pericolosi;
 - d) rifiuti urbani, quali i rifiuti ingombranti, ed i rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiale;
 - e) sostanze allo stato liquido;
 - f) materiali metallici, lapidei ecc. che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
9. Ogni forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al servizio di smaltimento è vietata.
10. E' fatto assoluto divieto di intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.
11. E' vietato abbandonare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, rifiuti di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti. Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde ivi comprese le acque sotterranee.
12. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente il comune dispone con propria ordinanza il termine entro il quale i contravventori dovranno provvedere alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi, trascorso il quale il comune può incaricare il gestore del servizio per l'esecuzione dei lavori con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati ponendo a carico degli stessi le spese sostenute previa comunicazione delle stesse.

Art. 10

Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
2. Le ordinanze sono comunicate al gestore e hanno efficacia fino alla risoluzione del problema e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi.

TITOLO II

ASSIMILABILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 11

Assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali agli urbani

La materia risulta disciplinata dalla delibera di Consiglio Comunale n. 23 in data 28/09/1998.

Art. 12

Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani

1. L'accertamento della qualità e della quantità dei rifiuti può avvenire:
 - a) d'ufficio anche con sopralluogo;
 - b) a richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione

corredata da elaborati planimetrici, diretta a fornire in particolare tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti e delle loro quantità.

2. L'esistenza di una convenzione di smaltimento con ente od impresa autorizzata non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione dell'utente dall'elenco dei soggetti a tassa o a tariffa, se istituita.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

Art. 13

Luogo di detenzione

1. La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali, delle superfici della specifica utenza.
2. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento.

Art. 14

Modalità di raccolta

1. E' istituita in tutto il territorio del comune la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel Decreto Legislativo n. 152/2006 e art. 23 della L.R. n. 45/2007.
2. La raccolta differenziata è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal Comune anche su proposta del gestore del servizio, tramite le seguenti forme:
 - a) raccolta domiciliare a filo strada (detto porta a porta);
 - b) raccolta con contenitori stradali (dedicati e autorizzati);
 - c) raccolta domiciliare specifica per particolari tipologie di rifiuti su richiesta.
3. Modalità di raccolta differenti o aggiuntive, a quanto di seguito meglio specificato potranno essere richieste al gestore ed eventualmente concordate con contratto di servizio che individuerà termini e corrispettivi dello specifico servizio aggiuntivo.

Art. 15

Raccolta domiciliare a filo strada

1. Il Comune di Alanno utilizza quale modalità prioritaria di raccolta dei rifiuti il sistema domiciliare a filo strada (detto porta a porta) che prevede il ritiro dei rifiuti, da parte degli addetti al servizio, presso l'esterno delle abitazioni dei cittadini, a filo strada e/o in punti di prelievo individuati tra l'utente e il gestore.
2. Per coloro che usufruiscono della raccolta a filo strada l'esposizione dei mastelli contenenti rifiuti deve avvenire esclusivamente in corrispondenza del proprio numero

civico, la sera precedente il ritiro e, comunque, prima delle ore 2,00 del giorno del ritiro stesso.

3. Il ritiro da parte degli utenti dei contenitori utilizzati per il conferimento deve essere effettuato tempestivamente e comunque nella stessa giornata della raccolta.
4. In particolari casi, ove la struttura edificata lo consenta, il gestore del servizio, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, può individuare punti organizzati di prelievo, eventualmente da attrezzare con contenitori a svuotamento automatizzato, purché esterni ai fabbricati, a piano strada e ottimali per la piena operatività dei mezzi ritenuti più idonei allo svolgimento globale del servizio.
5. Nell'ambito delle attività di raccolta domiciliare a filo strada è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle per le quali sono strutturati i cicli di raccolta, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.
6. I contenitori (mastelli), di qualsiasi dimensione e forma, per la raccolta differenziata dei rifiuti vengono assegnati dal Comune una tantum, in comodato gratuito alle utenze; il gestore del servizio provvederà a fornire, per ogni tipologia di rifiuto da differenziare ad ogni utenza domestica i calendari.
7. Per far fronte all'eventuale necessità di mastelli sostitutivi, gli utenti dovranno provvedere ad acquistarli nelle forme e modalità previste da apposito atto della Giunta comunale.
8. I cittadini e tutti gli utenti del servizio di raccolta rifiuti dovranno utilizzare esclusivamente i mastelli previsti dal gestore e dall'Amministrazione comunale.
9. L'utilizzo di contenitori non previsti e/o autorizzati sarà soggetto a sanzione amministrativa.

Art. 16

Raccolta domiciliare della frazione residua (secco indifferenziato)

1. La frazione residua dei rifiuti deve essere conferita per la raccolta in appositi mastelli forniti dal gestore, della capacità di 40 litri (utenze domestiche), 240 e 1100 litri (utenze non domestiche), che devono essere idoneamente chiusi per evitare il rischio di dispersione di materiale e odori molesti.
2. E' vietata l'immissione nei mastelli di residui liquidi, sostanze infiammabili, rifiuti speciali non assimilati e frazioni soggette a raccolta differenziata ai fini del recupero dei materiali.
3. Particolare cura deve essere rivolta ad evitare che frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati possano causare lesioni agli addetti alla raccolta.
4. E' vietato il conferimento o l'abbandono dei rifiuti in luoghi differenti da quelli previsti per la raccolta domiciliare.
5. Le frequenze di raccolta a domicilio della frazione residua dei rifiuti urbani interni ed assimilati agli urbani vengono stabilite dal Comune in accordo con il gestore del servizio.
6. Salvo differenti decisioni del gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta ed il successivo recupero avviene in corrispondenza del successivo turno di ritiro.

Art. 17

Raccolta differenziata domiciliare di carta e cartone

1. La raccolta a domicilio di carta e cartone e tetra pak è prevista, sia per utenze

domestiche che per attività.

2. Devono essere conferiti esclusivamente carta pulita, giornali, riviste, scatole in cartone e cartoncino, carta da pacco, libri, giornali, cartoni per alimenti senza residui, imballaggi tetra pak.
3. Non devono essere conferiti carta plastificata, oliata o sporca.
4. Per singole attività per le quali il gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni e di tipo approvato dal gestore stesso.
5. Per le unità familiari singole il conferimento si effettua in mastelli.
6. Imballaggi voluminosi devono essere tassativamente ripiegati ed esposti per la raccolta anche esternamente ai contenitori di cui sopra.
7. Le frequenze di raccolta vengono stabilite dal Comune in accordo con il gestore del servizio.

Art. 18

Raccolta differenziata a domicilio della frazione organica

1. La raccolta a domicilio della frazione organica è prevista, sia per utenze domestiche che per attività.
2. Per frazione organica si intende la parte biodegradabile dei rifiuti costituita, per esempio, da scarti ed avanzi, cotti o crudi, di cucine e mense, con la possibilità di piccoli quantitativi di scarti vegetali e con la tassativa esclusione di scarti vegetali provenienti da attività di manutenzione di aree verdi (sfalci e ramaglie) e di rifiuti liquidi quali oli.
3. Per singole attività, per le quali il gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni e di tipo approvato dal gestore.
4. La localizzazione di tali contenitori sarà decisa dall'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore.
5. Per le unità familiari singole il conferimento viene effettuato in mastelli monofamiliari.
6. Nei mastelli possono essere esclusivamente inseriti sacchetti in materiale biodegradabile.
7. La frequenza del ritiro è di due passaggi settimanali. Salvo differenti decisioni del gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta ed il recupero avviene in corrispondenza del successivo turno di ritiro.

Art. 19

Raccolta differenziata a domicilio di vetro

1. La raccolta a domicilio del vetro è prevista, sia per utenze domestiche che per le attività. Devono essere conferiti esclusivamente bottiglie e contenitori in vetro.
2. Per singole attività, per le quali il gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni e di tipo approvato dal gestore stesso.
3. La localizzazione di tali contenitori sarà decisa dall'Amministrazione comunale in accordo con il gestore.

4. Per le unità familiari singole il conferimento si effettua in mastelli rigidi riutilizzabili.
5. Le frequenze di raccolta della frazione residua dei rifiuti urbani interni ed assimilati agli urbani vengono stabilite dal Comune in accordo con il gestore del servizio.
6. Salvo differenti decisioni del gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta ed il successivo recupero avviene in corrispondenza del successivo turno di ritiro.

Art. 20

Raccolta differenziata a domicilio della plastica, lattine, polistirolo

1. La raccolta a domicilio della plastica e polistirolo è prevista, sia per utenze domestiche che per attività.
2. Devono essere conferiti esclusivamente rifiuti di plastica, come per esempio: pellicole per alimenti, flaconi di prodotti per l'igiene, bottiglie per bevande, imballaggi di polistirolo ecc.
3. Per singole attività, per le quali il gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni e di tipo approvato dal gestore stesso.
4. La localizzazione di tali contenitori sarà decisa dall'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore.
5. Per le unità familiari singole il conferimento si effettua in mastelli.
6. Gli imballaggi voluminosi devono essere tassativamente ripiegati ed esposti per la raccolta anche esternamente ai mastelli di cui sopra.
7. Le frequenze del ritiro vengono stabilite dal Comune in accordo con il gestore del servizio.
8. Salvo differenti decisioni del gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta ed il successivo recupero avviene in corrispondenza del successivo turno di ritiro.

Art. 21

Raccolta differenziata a domicilio di alluminio e metalli

1. La raccolta a domicilio di alluminio e metalli è prevista sia per utenze domestiche che per attività.
2. Devono essere conferiti esclusivamente rifiuti in alluminio e metalli quali ad esempio: lattine in alluminio per bibite, oggetti in metallo, bombolette spray ecc.
3. Per singole attività, per le quali il gestore individua come ottimale un unico punto di conferimento esterno a filo strada, il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni e di tipo approvato dal gestore stesso.
4. La localizzazione di tali contenitori sarà decisa dall'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore.
5. Per le unità familiari singole il conferimento si effettua in mastelli.
6. La frequenza del ritiro è di una volta al mese.
7. Salvo differenti decisioni del gestore, nei giorni festivi non si esegue la raccolta ed il successivo recupero avviene in corrispondenza del successivo turno di ritiro.

Art. 22

Conferimento e raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, quali contenitori vuoti etichettati con T e/o F verrà attivata previa adesione al servizio degli operatori commerciali (rivendite di vernici – ferramenta ecc.), con la fornitura da parte del gestore del servizio di idonei contenitori della capacità di litri 100.

Art. 23

Conferimento degli scarti vegetali al fine del recupero

1. Al fine di diminuire i rifiuti da inviare allo smaltimento definitivo, per rispettare la salvaguardia delle risorse naturali e per economizzare i costi di smaltimento, è istituita la raccolta differenziata degli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione del verde privato che verrà svolta con raccolta domiciliare, su prenotazione, mediante la fornitura di contenitori e/o sacchi in rafia, cui dovranno essere stoccati i rifiuti prodotti.
2. E' fatto divieto di conferire i residui di cui al presente articolo congiuntamente ad altre frazioni dei rifiuti urbani.

Art. 24

Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti e dei RAEE

1. Il gestore del servizio effettua interventi di raccolta a domicilio su prenotazione, al numero verde messo a disposizione dallo stesso dei rifiuti urbani ingombranti e dei RAEE a titolo non oneroso per gli utenti che ne facciano richiesta.
2. E' vietato il conferimento dei rifiuti ingombranti e RAEE all'ordinario servizio di raccolta.

Art. 25

Conferimento degli oli e grassi vegetali ed animali

1. E' istituito, per gli utenti titolari di esercizi di ristorazione (mense, ristoranti, bar, etc.) il servizio di raccolta domiciliare degli oli e grassi vegetali ed animali, conferendo direttamente gli stessi negli appositi contenitori messi a disposizione dal gestore, su richiesta, nel rispetto delle quantità limite di cui alla vigente normativa.
2. Per le utenze domestiche è previsto un servizio di raccolta stradale con appositi contenitori segnalati, posti nei luoghi pubblici.

Art. 26

Conferimento di medicinali scaduti

La raccolta dei medicinali scaduti o non utilizzati, verrà effettuata negli appositi contenitori forniti dal gestore del servizio, posizionati nei pressi delle farmacie e degli ambulatori medici.

Art. 27

Conferimento di pile esauste

E' obbligatorio per le utenze domestiche conferire direttamente in modo differenziato le pile esauste o non utilizzate nel punto di raccolta negli appositi contenitori forniti dal gestore del servizio, posizionati nei pressi delle attività che le commercializzano.

Art. 28

Conferimento dei rifiuti inerti

Il servizio di raccolta differenziato di modeste quantità di rifiuti inerti (max. 2 metri cubi ad utente per ritiro) derivanti esclusivamente da piccoli lavori operati in ambito domestico (fai da te) e non da svolgimento di arti, professioni o attività economiche, verrà effettuato a domicilio su prenotazione da parte dell'utente al numero verde.

Art. 29

Conferimento e raccolta indumenti

La raccolta di indumenti avviene attraverso contenitori stradali posizionati nelle pubbliche vie concordati con il servizio comunale, con svuotamento periodico.

Art. 30

Conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani

I rifiuti speciali assimilati agli urbani non gestiti dal normale servizio di raccolta devono essere conferiti direttamente agli impianti a ciò destinati tramite soggetti autorizzati.

Art. 31

Gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani secondo la disciplina del D.P.R. 15/7/2003, n. 254.
2. E in facoltà del Comune individuare un luogo all'interno del cimitero ove provvedere al deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni.
3. Alla raccolta ed al trasporto dei predetti rifiuti provvederà il gestore nelle modalità previste dal contratto di servizio.
4. Per le parti metalliche dei rifiuti di cui al presente articolo, che non presentino contaminazione di materiale organico, derivante dalla decomposizione delle salme, è consentita ai sensi degli articoli 12, comma 5 e 13, comma 2 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254 la raccolta separata ed il conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti metallici.
5. È vietato a qualunque persona di conferire nei contenitori all'interno del cimitero comunale i rifiuti urbani.

Art. 32

Organizzazione del trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei mezzi le cui caratteristiche

- assicurano il rispetto delle norme igienico sanitarie e le condizioni di sicurezza per gli operatori e periodicamente lavati e disinfettati.
2. I mezzi di servizio rispettano le norme per la circolazione stradale e svolgono l'attività in modo da limitare, compatibilmente con le esigenze di effettuazione del servizio, gli intralci al traffico ed i disagi agli utenti.
 3. Il gestore del servizio adotta modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno de territorio comunale.
 4. La pesatura è effettuata, comunque, presso gli impianti di smaltimento e/o recupero di destinazione.

TITOLO IV GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 33

Applicazione

1. La gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio è disciplinata dalla parte IV, titolo II, del D. Lgs. n. 152/2006 e relative modifiche ed integrazioni.
2. Gli imballaggi dopo la raccolta devono essere conferiti presso le strutture previste dalla legge (consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabiliti tra le parti e sulla base di accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI – ANCI)
3. Per la raccolta differenziata degli imballaggi di cartone, plastica, legno, vetro e metallo presso le utenze produttive possono essere svolti servizi dedicati, con accordi diretti tra il Comune e l'utenza stessa ovvero direttamente tra il gestore e l'utente.

TITOLO V RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 34

Definizione

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade, spazi o aree pubbliche, nonché sulle rive dei corsi d'acqua.
2. Per spazzamento si intendono le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade, spazi o aree pubbliche, nonché sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 35

Competenze e aree di pertinenza

1. I servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti nell'articolo 34 sono affidati al gestore o gestiti direttamente dal Comune relativamente alle aree di seguito indicate:
 - a) strade e piazze, compresi portici e marciapiedi, classificate come comunali;
 - b) strade vicinali classificate di uso pubblico;
 - c) strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti questi requisiti: siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di

- sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.); siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi; siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette ecc.);
- d) giardini pubblici, parchi nonché verde di arredo, con l'esclusione delle aree gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale, per la pulizia e la rimozione dei rifiuti in aggiunta ai normali interventi di manutenzione del verde effettuata da altri soggetti incaricati dal Comune;
 - e) le sponde dei corsi d'acqua, dei canali e dei fossi comunali a cielo aperto, libere ed accessibili, nonché le fosse pubbliche e private in vicinanza degli attraversamenti e coperture di competenza Comunale, in periodo di asciutta e con inclusione dei sifoni.
2. Le attività di pulizia degli alvei e degli argini di corsi d'acqua e di fosse, delle scarpate stradali, autostradali e ferroviarie, nonché lo smaltimento dei rifiuti raccolti, è a carico e di competenza diretta degli enti proprietari, privati proprietari o di chi ne ha effettiva disponibilità.
 3. Sono inoltre escluse dal servizio le aree di parcheggio ad uso privato o pubblico, dedicate a specifiche attività commerciali o di servizio.
 4. E' facoltà del gestore effettuare il servizio su altre strade ed aree private a richiesta degli interessati ed a pagamento.
 5. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere previste soluzioni progettuali che rendano possibile un'efficace svolgimento delle attività di spazzamento mediante macchine operatrici.

Art. 36

Frequenza e modalità del servizio di spazzamento

La frequenza e le modalità dei servizi (spazzamento manuale, spazzamento meccanizzato e lavaggi) sono regolati dal contratto di servizio stipulato tra il gestore ed il Comune.

Art. 37

Contenitori porta rifiuti

1. Allo scopo di garantire il mantenimento di idonee condizioni di igiene e pulizia nelle aree pubbliche o di uso pubblico, il gestore del servizio, su indicazione e in accordo con il Comune, provvede all'installazione e svuotamento di appositi contenitori dedicati alla raccolta di piccoli rifiuti (involucri delle caramelle, dei gelati, biglietti di trasporti pubblici, ricevute di acquisto, etc.).
2. E' fatto assoluto divieto utilizzare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti interni, ingombranti o speciali.
3. Altre frazioni di rifiuto possono essere oggetto di raccolta differenziata domiciliare secondo modalità successivamente definite dal gestore del servizio in accordo con il comune.

Art. 38

Pulizia del mercato, fiere e manifestazioni

1. I venditori ambulanti devono curare la pulizia del posteggio loro assegnato.
2. Al termine del mercato, della fiera o altro, prima di allontanarsi dal posteggio gli stessi devono provvedere affinché il posteggio rimanga pulito e libero da immondizia e rifiuti di qualsiasi natura.
3. Durante lo svolgimento del mercato i venditori ambulanti non devono gettare rifiuti sotto il proprio banco, nell'area del posteggio o sulla pubblica via, ma devono ordinatamente conferire ogni residuo derivante dall'attività svolta, in appositi contenitori o involucri, nei punti di prelievo stabiliti dal gestore del servizio, il quale provvederà tempestivamente alla fine dell'attività del mercato a raccogliere e trasportare gli stessi ai luoghi di trattamento e smaltimento finale, nonché alla pulizia di tutta l'area del mercato.

Art. 39

Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni o aree pubbliche o utilizzano aree o spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, i caffè, gli alberghi, le trattorie i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere a mantenere pulita l'area esterna di pertinenza collocando se necessario appositi contenitori, indipendentemente dal tempo in cui viene effettuato il normale servizio di spazzamento.
2. I rifiuti direttamente raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area occupata dovrà essere lasciata perfettamente pulita.

Art. 40

Pulizia delle aree adibite a circhi e spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi, analogamente a tutte le aree per le quali venga concessa autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti una volta terminato il periodo di sosta.
2. In occasione del rilascio del provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area si devono considerare gli aspetti inerenti le problematiche di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in base all'afflusso di pubblico, che all'eventuale presenza in loco di carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e all'installazione delle relative strutture.
3. La raccolta e lo smaltimento dei vari rifiuti prodotti, l'eventuale fornitura di attrezzature specifiche, nonché il richiesto intervento di igiene del suolo, saranno oggetto di apposito contratto stipulato con il gestore del servizio, da sottoscrivere prima del rilascio del provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area.
4. I rifiuti prodotti dovranno essere conferiti in modo differenziato, secondo le vigenti disposizioni e le indicazioni fornite dal gestore del servizio.

Art. 41

Manifestazioni pubbliche temporanee

1. Le utenze che occupano temporaneamente aree pubbliche o di uso pubblico, per iniziative, quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali, sono tenute a far pervenire, almeno 10 giorni prima, al gestore del servizio e al comune per conoscenza, il programma delle iniziative con l'individuazione delle aree che intendono utilizzare in modo da consentire la predisposizione degli interventi di ritiro dei rifiuti in modo differenziato.
2. La pulizia dell'area utilizzata è a carico dell'organizzazione.

Art. 42

Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie

1. Il gestore del servizio provvede alla pulizia dei pozzetti stradali, verificandone il buon funzionamento e segnalando agli uffici competenti incaricati della manutenzione eventuali anomalie riscontrate.
2. Il gestore, tramite il normale servizio di spazzamento, provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, feritoie e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il deflusso.
3. E' fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre qualsiasi materiale o rifiuto negli stessi.

Art. 43

Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Coloro che conducono animali domestici su strade od altre aree comunque soggette ad uso pubblico, compresi i parchi, sono tenuti, in conformità ad apposita ordinanza, a munirsi di paletta od altro strumento idoneo a raccogliere le feci prodotte dagli stessi, introdurle in contenitori chiusi e depositarle nei contenitori predisposti, o conferirle al servizio di raccolta con le modalità previste per la frazione residua dei rifiuti urbani.

Art. 44

Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Art. 45

Cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, manutenzione o ristrutturazione di fabbricati è tenuto nel corso ed alla fine dei lavori, a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che

eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti, scarti e residui di alcun genere.

2. Analoghe disposizioni valgono per i cantieri relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi genere.

Art. 46

Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramento degli accessi e, salvo per i terreni agricoli, di recinzione onde evitare l'inquinamento del suolo e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. In caso di inadempienza il comune procede ai sensi dell'art. 9 ultimo comma del presente regolamento.

Art. 47

Asporto di scarichi abusivi

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico il responsabile individuato è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.
2. In caso di inadempienza il comune procede ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, del presente regolamento.

Art. 48

Carogne animali

Le carogne degli animali giacenti sul suolo pubblico o di uso pubblico devono essere asportate e smaltite dal gestore del servizio secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla vigente normativa.

Art. 49

Rifiuti inerti per interventi edilizi

1. Per le domande di rilascio di permesso o autorizzazione a costruire e per ogni altro titolo abilitativo, dichiarazione ed assenso per interventi edilizi deve essere prodotta al comune di Alanno (PE) la seguente ulteriore documentazione, prevista dalla legge Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45:
 - a) stima dell'entità e della tipologia dei rifiuti che si producono per l'intervento edilizio;
 - b) attestato circa la presenza o meno di sostanze contenenti amianto nell'unità catastale oggetto dell'intervento;
 - c) dichiarazione del luogo ove si intendono conferire i rifiuti che si produrranno per effettuare l'intervento edilizio.
2. La suddetta documentazione dovrà essere certificata dal progettista per le richieste di permesso o autorizzazione edilizie, mentre per gli altri titoli abilitativi è sufficiente autocertificazione del proprietario dell'unità catastale interessata all'intervento edilizio.
3. Il direttore dei lavori ed il proprietario sono tenuti:
 - a) a fornire all'Ufficio Tecnico comunale, alla fine dei lavori edili, idonea documentazione (formulario di identificazione), relativa allo smaltimento dei rifiuti prodotti per la realizzazione dell'intervento edilizio assentito;

- b) a comunicare all'Ufficio Tecnico comunale qualsiasi intervento di demolizione edilizia, anche di piccola entità, la comunicazione scritta dovrà essere presentata almeno 3 (tre) giorni prima dell'intervento stesso.
4. Non allegare i documenti di cui al 1° comma comporta la automatica sospensione del procedimento amministrativo relativo alla formazione del titolo abilitativo per l'intervento edilizio, in applicazione della legge n. 241/1990.
 5. Per la mancata produzione della documentazione di cui alla lett. a) del 3° comma comporterà una sanzione amministrativa di € 600,00 (seicento/00) per ogni metro cubo (o frazione di esso) di rifiuti calcolati sulla stima presentata ai sensi della lett. a) del 1° comma;
 6. per la mancata comunicazione di cui alla lett. b) del 3° comma implicherà una sanzione amministrativa di € 100,00 (cento/00), nonché la possibile sospensione del procedimento amministrativo del rilascio del certificato di agibilità previsto dal D.L.vo n. 380/2001, fino alla presentazione di debita giustificazione.
 7. Le sanzioni verranno applicate dal comando polizia Municipale, su segnalazione dell'ufficio tecnico comunale, con le modalità di cui alla legge 24.11.1981, n. 689; in tutti i casi sono fatte salve le sanzioni penali.

Titolo VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 50

Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani

Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, è istituita apposita tariffa deliberata nelle modalità di legge.

Art. 51

Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.

Art. 52

Sanzioni

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento di cui all'allegato A), se non sanzionate da leggi speciali, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro (ai sensi del Regolamento comunale delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze approvato con delibera C.C. n. 21 del 02/07/2003) con possibilità di pagamento in misura ridotta di euro 50.
2. La Giunta Comunale è competente a determinare un diverso importo del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981 e s.m.i.

Art. 53

Accertamenti delle infrazioni

1. All'accertamento delle infrazioni di cui al presente regolamento, sono preposti gli

- appartenenti alla polizia municipale, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.
2. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.
 3. Il suddetto personale ha facoltà di aprire i contenitori dei rifiuti conferiti per verificare che vi siano solo quelli consentiti.
 4. Il gestore del servizio garantirà la presenza periodica settimanale sul territorio comunale di proprio personale al quale verrà affidato il compito di controllare i conferimenti da parte degli utenti, verificare con sopralluogo le segnalazioni dell'autorità di vigilanza, degli operatori del servizio, degli utenti stessi, redigendo apposite relazioni di accertamento.

Art. 54

Volontariato

L'Amministrazione comunale può avvalersi, anche attraverso la stipula di convenzioni, della collaborazione delle Associazioni di volontariato e ambientaliste nonché della partecipazione dei cittadini e loro Associazioni al fine di incrementare la raccolta differenziata e svolgere interventi di pulizia di aree di particolare rilevanza ambientale ed urbanistica (es. giornate ecologiche).

L'amministrazione comunale si avvale inoltre della collaborazione delle Guardie Ecologiche Volontarie a supporto degli organi della Polizia Municipale, per le attività di tutela ambientale in materia di corretta gestione del ciclo del conferimento e della raccolta dei rifiuti.

Art. 55

Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla conseguita piena esecutività della relativa delibera di approvazione.
2. Ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

ALLEGATO A
COMPORTAMENTI SANZIONATI

Articolo	Violazione al regolamento comunale	
Art. 8	Inadempienza alle modalità di gestione dei rifiuti speciali	
Art. 9 comma 2	Inadempienza alle modalità di conferimento nei punti di prelievo	
Art. 9 comma 3	Conferimento nei contenitori stradali di frazioni di rifiuto diverse da quelle previste per lo specifico contenitore	
Art. 9 comma 5	Utilizzo dei contenitori stradali pieni che non consentono un idoneo contenimento dei rifiuti e dai non autorizzati	
Art. 9 comma 8 lettera a	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di rifiuti speciali pericolosi	
Art. 9 comma 8 lettera b	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di rifiuti speciali non assimilati	
Art. 9 comma 8 lettera c	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di rifiuti urbani pericolosi	
Art. 9 comma 8 lettera d	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani per i quali siano istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero	
Art. 9 comma 8 lettera e	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di sostanze allo stato liquido	
Art. 9 comma 8 lettera f	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di materiali metallici o lapidei ecc. che possano recare danno ai mezzi di raccolta	
Art. 9 comma 9	Divieto di cernita dei rifiuti conferiti	
Art. 9 comma 10	Divieto di intralciare l'opera degli addetti ai servizi	

Art. 13	Detenzione dei rifiuti urbani e speciali assimilati in modo non idoneo	
Art. 15 comma 2	Esposizione dei rifiuti in giorni od orari diversi da quelli previsti dal servizio di raccolta	
Art. 15 comma 3	Mancato ritiro dei contenitori nei termini stabiliti	
Art. 15 comma 5	Conferimento di tipologie di rifiuti diverse da quelle previste al servizio di raccolta domiciliare	

Art. 16 comma 1	Conferimento della frazione residua in modo non idoneo (tipologia contenitori e chiusura)	
Art. 16 comma 2	Divieto immissione nei mastelli di residui liquidi, infiammabili	
Art. 16 comma 3	Mancate precauzioni al conferimento di oggetti taglienti od acuminati	
Art. 16 comma 4	Conferimento della frazione residua, anche se debitamente confezionati, in luoghi diversi dai punti di prelievo previsti	
Art. 17 comma 6	Conferimento di imballaggi in cartone voluminosi senza adeguata riduzione volumetrica o piegatura	
Art. 18 comma 2	Conferimento di materiali estranei o non conformi (es. materiale non biodegradabile, sfalci e ramaglie) a quelli previsti per la raccolta della frazione organica	
Art. 18 comma 6	Conferimento della frazione organica utilizzando sacchetti in plastica non biodegradabile	
Art. 19	Conferimento del vetro in modo non idoneo o al di fuori dei contenitori previsti	
Art. 20	Conferimento della plastica e polistirolo in modo non idoneo o al di fuori dei contenitori previsti	
Art. 21	Conferimento di alluminio e metalli in modo non idoneo o al di fuori dei contenitori previsti	
Art. 22	Conferimento di rifiuti urbani pericolosi in modo non idoneo o al di fuori dei contenitori previsti	
Art. 23	Divieto di conferire scarti vegetali, es. sfalci e potature congiuntamente ad altre frazioni	
Art. 24	Divieto di conferire rifiuti ingombranti e RAEE all'ordinario servizio di raccolta	
Art. 31 comma 5	Divieto di conferire nei contenitori all'interno del cimitero comunale i rifiuti urbani	
Art. 37	Divieto di conferire nei, o presso i cestini portarifiuti di rifiuti domestici, speciali o ingombranti	
Art. 38	Inosservanza delle disposizioni di pulizia e conferimento rifiuti durante e al termine dei mercati, fiere e manifestazioni	

Art. 39	Inosservanza delle disposizioni di pulizia delle aree in concessione autorizzate od esterne degli esercizi pubblici	
Art. 40	Inosservanza delle disposizioni di pulizia delle aree adibite a spettacoli viaggianti ecc.	
Art. 42 comma3	Divieto di introdurre qualsiasi materiale nei pozzetti stradali, caditoie e feritoie	
Art. 43	Obbligo per chi conduce animali domestici di avere paletta e di rimuovere le deiezioni	
Art. 44	Inosservanza disposizioni di pulizia al termine delle operazioni di carico, scarico	
Art. 45	Inosservanza delle disposizioni di pulizia e abbandono rifiuti delle aree circostanti i cantieri	
Art. 46	Inosservanza della pulizia di fabbricati, aree scoperte e terreni non edificati	

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI.

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità **TECNICA** in ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE ~~**NON FAVOREVOLE**~~

(cancellare il parere che non interessa)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data 06/11/2013

f.to Lorenzo BURANI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to SIG. FABIO MARCUCCI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 13 NOV 2013 con prot. n° 3223 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addi, 13 NOV. 2013

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
f.to Sig.ra Livia Di Giuseppe

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addi, 13 NOV 2013



Il Segretario Comunale
DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Addi,

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
f.to Sig.ra Livia Di Giuseppe
